



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DEL COMUNE DI LAVAGNO VR PER IL QUINQUENNIO 2015 – 2020

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio di autotrasporto con scuolabus è rivolto agli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Lavagno, da effettuarsi con mezzi di trasporto e personale forniti dall'appaltatore nel territorio del Comune di Lavagno, fatto salvo l'eventuale transito nel territorio di Comuni limitrofi secondo i percorsi di cui all'Allegato A) al presente Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare l'oggetto del servizio è il trasporto degli alunni dalle fermate scuolabus previste verso i rispettivi plessi scolastici di frequenza dell'Istituto Scolastico Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Lavagno:

- Scuola dell'Infanzia Paritaria M. Immacolata di Vago di Lavagno
- Scuola dell'Infanzia Paritaria C. Montanari di San Pietro di Lavagno
- Scuola dell'Infanzia Paritaria F. Melegghetti di San Briccio di Lavagno
- Scuola primaria di Vago di Lavagno
- Scuola primaria di San Pietro di Lavagno
- Scuola secondaria di primo grado di San Pietro di Lavagno
- rientri pomeridiani dei doposcuola di Vago e di San Pietro di Lavagno

Sui mezzi dovranno essere presenti incaricati dell'accompagnamento che dovranno essere personale dipendente/incaricato dalla Ditta aggiudicataria e che dovranno essere in numero di 3 (tre).

ART. 2 MODALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio avrà inizio e si concluderà alle date fissate dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'apertura e chiusura degli anni scolastici, nonché secondo il calendario annuale e secondo gli orari giornalieri fissati dai competenti Organi Scolastici. Potrà essere necessario variare gli orari delle corse qualora gli orari giornalieri di lezione e/o la dislocazione delle classi nei vari plessi scolastici subissero variazioni disposte dalle Istituzioni Scolastiche.

Pertanto i percorsi su cui dovrà svolgere il servizio di cui all'allegato A) vanno intesi come meramente indicativi, in quanto in vigore nell'anno scolastico 2015/2016:

Scuola Infanzia Paritaria Maria Immacolata Vago di Lavagno
Scuola Infanzia Paritaria C. Montanari San Pietro di Lavagno
Scuola Infanzia Paritaria F. Melegghetti di San Briccio

Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani:

- Scuola Media Secondaria di Primo Grado
- Scuola primaria di San Pietro
- Scuola primaria di Vago di Lavagno

e rientri pomeridiani dei doposcuola di Vago di Lavagno e di San Pietro di Lavagno.

Il servizio potrà subire modifiche al momento della definizione degli orari, delle attività scolastiche e del numero degli utenti. In particolare potranno essere richieste alcune corse supplementari in orari diversi a causa di scioperi, assemblee sindacali, ecc.



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

Ai fini del presente appalto il percorso settimanale viene determinato in via presuntiva in 1372 km complessivi e l'orario settimanale del servizio è calcolato complessivamente e presuntivamente in n. 80 ore.

La ditta dovrà accettare l'aumento o la diminuzione della lunghezza dei percorsi fino al 5% rispetto al chilometraggio annuo stimato senza variazione del corrispettivo complessivo spettante sulla base del costo indicato in sede di offerta. In caso di modifiche dei percorsi che comportino una variazione chilometrica annua superiore al 5% in aumento o diminuzione, l'aumento o la diminuzione del corrispettivo spettante avverrà in base al rapporto tra importo annuo di contratto (IVA esclusa) ed il totale dei chilometri stimati in 57.000 annui e sarà conguagliato con l'ultima fattura al termine dell'anno scolastico, per la parte eccedente il 5%.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'esercizio con personale e mezzi propri ed idonei, in caso contrario incorrerà nella risoluzione del contratto, salva l'azione civile per il risarcimento dei danni eventuali.

La ditta dovrà incaricare ed individuare un referente abilitato a rappresentarla in loco.

Si richiede la messa a disposizione di n. 5 scuolabus come di seguito descritti:

- n. 1 scuolabus da 28 posti
- n. 3 scuolabus da 32 posti
- n. 1 scuolabus da 41 posti

Inoltre la Ditta dovrà intervenire con altro mezzo in caso di richiesta di servizi aggiuntivi e/o di sostituzione di uno dei pulmini di servizio in caso di avaria. Tale mezzo dovrà avere le caratteristiche minime degli scuolabus adibiti al servizio.

ART. 3 REQUISITI DELL'IMPRESA

La prestazione del servizio è riservata ad operatori:

- in possesso dell'Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nei Registri delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso i competenti ordini professionali per le attività oggetto del presente appalto;
- in possesso di attestato di idoneità professionale per i trasporti di persone previsto dal D.Lgs. 22/12/2000 n. 395 e D.M. 28/04/2005 n. 161.

ART. 4 REQUISITI TECNICI DEI VEICOLI

Gli scuolabus devono rispondere alle norme dettate dal D.M. 18/04/1977, integrato con successivi D.M. 13/01/2004 e D.M. 01/04/2010.

ART. 5 VARIAZIONE DEL SERVIZIO

E' consentito all'Ente Appaltante, in base alle proprie necessità, ridurre od aumentare la quantità delle prestazioni inerenti i servizi in menzione, entro la percentuale massima del 20%. In questo caso il canone annuo d'appalto sarà proporzionalmente ridotto od aumentato in base alla nuova prestazione. La Ditta appaltatrice dovrà rendere disponibile personale di sorveglianza a bordo degli scuolabus a richiesta dell'Amministrazione.



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

ART. 6 GITE SCOLASTICHE

È possibile effettuare con gli scuolabus gite scolastiche e attività parascolastiche programmate e ordinate dagli organismi scolastici preposti o dall'Amministrazione Comunale anche al di fuori del territorio comunale e provinciale, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- gli scuolabus debbono essere dotati di cronotachigrafo efficiente e funzionante quando vengono impiegati su itinerari diversi da quelli del servizio regolare abitazioni degli alunni/sedi scolastiche e viceversa;
- il personale di bordo sia in grado di dimostrare che si tratta di gita culturale, di istruzione o di attività sportive, programmata e ordinata dalla competente autorità scolastica o dall'Amministrazione Comunale e che il trasporto sia limitato agli alunni delle scuole dell'obbligo ed al personale incaricato di accompagnare gli alunni stessi.

Il costo di questi servizi aggiuntivi potrà essere sostenuto dal Comune solo se preventivamente autorizzati da quest'ultimo. Per la determinazione del costo di tale tipo di servizi si applicherà quanto previsto dal precedente art. 5.

ART. 7 ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

Sono a carico della ditta appaltatrice e compresi nel prezzo dell'appalto i seguenti oneri:

- a) spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti, compresa la figura di n. 3 (tre) accompagnatori;
- b) acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie all'esercizio, ivi compresi i consumi e periodiche revisioni;
- c) spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quanto altro necessario per il ricovero dei mezzi (di cui all'art. 6 del Disciplinare di Gara – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA - Requisiti di capacità tecnico-organizzativa lett. c);
- d) segnalazione, a norma del codice della strada, di tutti i lavori che possono interessare direttamente o indirettamente strade o aree aperte al pubblico transito;
- e) direzione e sorveglianza;
- f) imposte e tasse;
- g) spese per danni a terzi o al Comune causati dal personale o dai mezzi della Ditta appaltatrice durante lo svolgimento del servizio, ivi compresi eventuali danneggiamenti;
- h) spese di stipulazione e registrazione del contratto;
- i) spese di accesso dalla sede/deposito dell'Azienda al luogo di partenza dell'autolinea e viceversa;
- j) spese per servizi sostitutivi di emergenza;
- k) altre spese non elencate, ma necessarie, per la regolare e completa attuazione del servizio, che non siano di competenza del Comune.

L'appaltatore dovrà indicare – non oltre la data di stipulazione del contratto – una sede operativa/un referente in loco validi a tutti gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico-logistici, con relativo recapito telefonico in funzione almeno dalle ore 8:00 alle ore 18:00 di ogni giorno lavorativo.

ART. 8 RESPONSABILITÀ

La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La Ditta aggiudicataria



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

risponderà, inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno e terzi durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé esonerando il Comune da ogni addebito civile o penale. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiamano l'art. 1681 del c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie, e di consegna o accessorie in genere del trasporto durante le soste o fermate.

Pertanto, la ditta, oltre la polizza assicurativa R.C.A. per gli automezzi per un massimale non inferiore ad € 25.000.000,00, dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa R.C., per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi, per danni che possono derivare dall'espletamento del servizio di cui trattasi, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 9 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata quinquennale, per gli anni scolastici 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 e 2019-20.

L'Ente appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla naturale scadenza, per il periodo di ulteriori 6 (sei) mesi necessari ad addivenire a nuova aggiudicazione, qualora non fosse riuscito a completare la procedura del nuovo affidamento. La ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato e dal contratto stesso.

ART. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo annuale, aggiudicato in sede di gara, sarà corrisposto a seguito fatturazione suddivisa in 10 rate mensili posticipate da emettere nei mesi di effettuazione del servizio corrispondente alla durata effettiva dell'anno scolastico (settembre/giugno).

La revisione periodica dei prezzi verrà applicata come previsto dall'art. 115 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. Qualora non siano determinati da parte della competente Autorità costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, e che non siano stati elaborati da parte dell'ISTAT particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato, come disposto dai commi 4, lettera c) e 5 dell'articolo 7 del precitato D.Lgs. n. 163/2006, sarà utilizzato – in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale – quale meccanismo di computo per l'aggiornamento, l'incremento medio annuo con riferimento al 31 agosto (calcolato nei mesi da settembre ad agosto di ogni anno) dell'indice ISTAT-F.O.I. per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati.

ART. 11 MODIFICA NORMATIVA SU TRASPORTI SCOLASTICI

Nel caso in cui la normativa vigente in materia di trasporto scolastico venga integrata e/o modificata la Ditta appaltatrice e l'Amministrazione Comunale concorderanno nuovi prezzi, proporzionalmente ai numeri dei mezzi minimi necessari per l'effettuazione del servizio. Qualora non venga raggiunto l'accordo il contratto s'intende risolto.



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

ART. 12 ESERCIZIO DI CONTROLLO

La vigilanza ed il controllo verranno espletati con la più ampia discrezionalità e con i modi ritenuti più idonei.

Il Responsabile del servizio potrà, in particolare, disporre in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione degli automezzi, del personale impiegato per l'espletamento del servizio, nonché di quant'altro facente parte dell'organizzazione del suddetto servizio, compreso le registrazioni delle presenze in servizio del personale, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato nonché di tutte le norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per una migliore funzionalità del controllo, l'appaltatore è obbligato a fornire al Responsabile del servizio tutta la collaborazione necessaria.

In caso di necessità il Responsabile del servizio potrà apportare modifiche istantanee al programma giornaliero del servizio, e ne darà comunicazione al responsabile della Ditta.

I controlli dovranno, altresì, essere finalizzati a verificare la corrispondenza qualitativa delle prestazioni erogate in ordine al comfort e alla sicurezza dei trasportati.

Inoltre le segnalazioni pervenute da parte dei familiari degli utenti o di chi esercita una qualche forma di tutela sugli stessi potranno anche considerarsi valide per l'applicazione di eventuali penali.

Conseguentemente e in applicazione della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05/03/2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti di cui alla Legge n. 123 del 03/08/2007. Si ricorda tuttavia che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze le Imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 13 SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento del servizio oggetto del presente CSA.

La ditta aggiudicataria, nella gestione del servizio di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tal fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della ditta aggiudicataria.

Il Comune di Lavagno, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, dovrà presentare proposte di stesura o di modifica del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, il comune procederà ad elaborare o modificare tale documento, che sarà sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva dovrà essere prestata a garanzia degli obblighi contrattuali dalla ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La cauzione è pari al 5% se all'aggiudicatario è stata rilasciata – da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso dovrà essere allegata alla cauzione, a pena di esclusione, la certificazione o la dichiarazione di possesso della certificazione dei sistemi di qualità o di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistemi, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Nel caso di raggruppamento il diritto alla riduzione della garanzia è riconosciuto esclusivamente nel caso in cui tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità.
2. La cauzione potrà essere presentata mediante costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da aziende di credito o imprese di assicurazione debitamente autorizzate e dovrà essere redatta secondo quanto previsto dall'art. 113 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. La garanzia deve essere presentata prima della sottoscrizione del contratto e deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte del Comune di Lavagno quale Ente garantito.
4. L'eventuale incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale del Comune di Lavagno, senza necessità di dichiarazione giudiziale e salvo il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria ordinaria.
5. La cauzione definitiva deve essere reintegrata entro i termini assegnati e comunicati all'affidatario qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata dal Comune di Lavagno parzialmente o totalmente.

ART. 15 INADEMPIENZE E PENALITÀ

La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso.

E' fatto obbligo alla ditta affidataria di iniziare il servizio entro la data annualmente comunicata dal Comune, sulla base del calendario determinato dalle competenti autorità scolastiche.

Il Comune di Lavagno potrà contestare per iscritto ogni violazione o inadempienza di quanto previsto dal presente capitolato chiedendo alla ditta aggiudicataria chiarimenti in ordine a quanto rilevato.

Nel caso in cui vengano accertate le violazioni e/o le inadempienze di seguito elencate, è facoltà dell'ente appaltante applicare una penale per ciascuna violazione fermo restando l'obbligo di rimuovere la causa entro e non oltre 7 giorni dal momento della contestazione:

- per ritardi non giustificabili segnalati dalla scuola, superiori a 10 minuti: penale di € 250,00 dopo la contestazione di tre ritardi ingiustificati;
- per ogni mancata riparazione o sistemazione delle componenti di carrozzeria o di arredo interno entro le 24 ore: penale di € 250,00;
- per ingiustificata sospensione di una giornata di servizio o sua frazione: € 2.500,00 oltre al costo dell'eventuale servizio sostitutivo;
- per comportamenti scorretti nei confronti degli utenti: da € 100,00 ad € 2.500,00;
- per mancata presenza dell'assistente sullo scuolabus ove prescritta: € 1.500,00 oltre al costo della eventuale sostituzione.

Il Comune si riserva di richiedere somme maggiori, qualora venissero arrecati danni di entità superiore.



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

Alla contestazione dell'inadempienza da parte dell'Ente affidante, l'impresa affidataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'affidatario, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte e l'impresa affidataria dovrà provvedere al pagamento della penale entro i successivi 30 giorni. In caso di mancato pagamento della penale, il Comune provvederà alla riscossione coattiva mediante trattenuta sulle fatture di pagamento e/o incameramento totale o parziale della cauzione definitiva.

Nel caso in cui la Ditta si renda colpevole di frode o grave negligenza o contravvenga rispetto alle prestazioni ad essa spettanti e, nonostante l'invito dell'Amministrazione a provvedere entro il termine di dieci giorni, la ditta non adempia, ovvero in caso di recidiva rispetto a precedente ritardo o altro inadempimento, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto ed a dare corso all'esecuzione in danno dell'appaltatore, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

Qualora la mancata e/o ritardata esecuzione totale o parziale del contratto e/o la non corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'Amministrazione si sia verificata più di tre volte, anche non consecutive, o nel caso l'ammontare delle penali dovute dall'Appaltatore dovesse superare il limite del 10% del valore dell'appalto il Comune di Lavagno ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto, trattenendo il risarcimento del danno sul deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni, senza che la ditta fornitrice aggiudicataria possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

ART. 16 CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia, sarà competente il foro di Verona e si farà riferimento al Regolamento dei Contratti del Comune di Lavagno.

ART. 17 SUB-APPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, che in ogni caso non potrà essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni elencate dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e al caso previsto dall'art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiscono motivo per la risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le seguenti fattispecie:

- a. abbandono del servizio oggetto dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- b. utilizzo di mezzo non autorizzato;
- c. impiego di personale non abilitato o non idoneo alla guida;
- d. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- e. mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- f. ripetute violazioni e/o inadempienze sanzionate ai sensi dell'art. 15;



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

- g. perdita dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente capitolato;
- h. di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- i. di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- j. di mancata dotazione oltre al termine previsto dell'autorimessa nel territorio comunale di cui all'art. 7 lett. c);
- k. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- l. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di scelta del contraente;
- m. qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari e, quindi, quando le transazioni siano eseguite, senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. sul conto corrente dedicato.

In questi casi il deposito cauzionale è incamerato dall'Amministrazione e la Ditta dovrà risarcire ogni danno, anche di entità superiore.

In caso di fallimento della ditta affidataria o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'ente appaltante potrà interpellare le ditte collocate utilmente nella graduatoria di aggiudicazione, applicando l'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La risoluzione del contratto avrà effetto dalla data di comunicazione.

In presenza delle predette circostanze, il Comune di Lavagno comunicherà all'aggiudicatario di voler avvalersi, di diritto, della clausola risolutiva.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere a dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Nei casi sopra previsti, la Ditta aggiudicataria è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che il Comune è chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, anche a seguito dell'affidamento del servizio ad altra Ditta, a valere sul deposito cauzionale definitivo.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando il Comune, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 1256 c.c., la Ditta aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni richiamate e previste dal Codice Civile.

La risoluzione, in ogni caso, non si estenderà alle prestazioni già eseguite.

Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 19 IPOTESI DI RECESSO



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

Il Comune di Lavagno si riserva la facoltà di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni e prima che siano effettuate le singole somministrazioni, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare, nei seguenti casi:

- 1) in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta è obbligata a comunicare al Comune le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- 2) in caso di innovazioni legislative o tecnologiche che riconducano ad un necessario cambio di metodica;
- 3) per un diverso assetto organizzativo del Comune, determinato da normative nazionali e/o regionali, che faccia venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

E' sempre in facoltà dell'Ente concedente procedere alla revoca dell'appalto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il servizio, oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può fare luogo alla risoluzione del contratto d'appalto. Ove il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, l'Ente concedente stabilisce a suo giudizio, a quale condizioni l'appalto possa continuare ad avere corso.

Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito con L. n. 135/2012, l'Ente appaltante ha diritto di recedere dal contratto, alle condizioni di cui all'articolo citato, nel caso in cui i parametri delle successive ed eventuali convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. n. 488/1999, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. n. 488/1999.

ART. 20 REVOCA

Il contratto si intenderà risolto nei casi di scioglimento, cessione, fallimento della Ditta o per abituale negligenza o deficienza regolarmente accertata e compromettente l'efficienza del servizio.

ART. 21 PERCORSI ED ORARI

La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare i percorsi e le fermate fissati dall'Amministrazione Comunale, che si articolano indicativamente nelle cinque linee di cui all'allegato "A".

In relazione agli orari scolastici ed al numero di utenti, spetta alla Ditta, all'occorrenza, ridefinire annualmente i percorsi e le fermate, in accordo con l'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

ART. 22 OBBLIGHI

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo:

- a) di assicurare la pulizia ed il decoro degli scuolabus provvedendo alla pulizia interna ed esterna con cadenza almeno settimanale;
- b) di sostituire immediatamente gli scuolabus in caso di guasto od altro impedimento, con mezzi sostitutivi idonei assicurando il normale svolgimento del servizio. L'appaltatore dovrà indicare – non oltre la data di stipulazione del contratto – una sede operativa/un referente in loco validi a tutti gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico-logistici, con relativo recapito telefonico in funzione almeno dalle ore 8:00 alle ore 18:00 di ogni giorno lavorativo;
- c) di assicurare adeguata manutenzione degli scuolabus adibiti al servizio;
- d) di assicurare i servizi aggiuntivi richiesti, anche al di fuori dell'orario di trasporto scolastico;
- e) di eseguire il servizio esclusivamente sulla base dei percorsi indicati dall'Ufficio competente;
- f) di richiedere agli organi competenti il necessario nulla osta al transito nel territorio dei Comuni limitrofi interessati dal servizio;
- g) di comunicare tempestivamente al Comune ogni informazione utile al miglioramento del servizio;
- h) di rispettare puntualmente gli orari ed i percorsi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 23 RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI

Il Comune di Lavagno, titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'impresa affidataria responsabile del trattamento dei dati che acquisirà, in ragione dello svolgimento del servizio.

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ad indicare con apposito atto il responsabile del trattamento dei dati e nominare i propri incaricati al trattamento.

Alla Ditta affidataria vengono in particolare impartite le seguenti istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, la Ditta aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.

ART. 24 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento dell'eventuale propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.